

**NORMATIVA RICHIAMATA NEL DISEGNO DI LEGGE N. 99/XV**

**IM GESETZENTWURF NR. 99/XV ERWÄHNTE GESETZESBESTIMMUNGEN**

REGIONE AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripartizione II

Affari Istituzionali, competenze  
ordinamentali e previdenza

**ORDINAMENTO  
DEI COMUNI  
DELLA REGIONE  
AUTONOMA  
TRENTINO-ALTO ADIGE**

- Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25), *coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11*
- Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L – modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L) *coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11*
- Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L), *coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11*



Art. 28

AUTONOME REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL

Abteilung II

Institutionelle Angelegenheiten,  
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

**ORDNUNG  
DER GEMEINDEN  
DER AUTONOMEN  
REGION  
TRENTINO-SÜDTIROL**

- Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol (DPRReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 3/L, geändert durch das DPRReg. vom 3. April 2013, Nr. 25), *koordiniert mit den Bestimmungen, die durch das Regionalgesetz vom 2. Mai 2013, Nr. 3 und das Regionalgesetz vom 9. Dezember 2014, Nr. 11 eingeführt wurden*
- Einheitstext der Regionalgesetze über die Ordnung des Personals der Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol (DPRReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 2/L, geändert durch das DPRReg. vom 11. Mai 2010, Nr. 8/L und das DPRReg. vom 11. Juli 2012, Nr. 8/L), *koordiniert mit den Bestimmungen, die durch das Regionalgesetz vom 9. Dezember 2014, Nr. 11 eingeführt wurden*
- Einheitstext der Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- und Finanzordnung in den Gemeinden der Autonomen Region Trentino-Südtirol (DPRA vom 28. Mai 1999, Nr. 4/L, geändert durch das DPRReg. vom 1. Februar 2005, Nr. 4/L), *koordiniert mit den Bestimmungen, die durch das Regionalgesetz vom 5. Februar 2013, Nr. 1 und das Regionalgesetz vom 9. Dezember 2014, Nr. 11 eingeführt wurden*

2015

abitanti, a 5 milioni di euro per i comuni oltre i 15.000 abitanti.



### Articolo 28

(Art. 14 LR 4 gennaio 1993 n. 1;  
art. 16 comma 5  
LR 23 ottobre 1998 n. 10;  
art. 13 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

#### *Attribuzioni della giunta comunale*

1. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario comunale o dei funzionari dirigenti; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

2. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2-bis. Nei comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a

Euro, in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von 10.001 bis 15.000 Einwohnern das Ausmaß von 2,5 Millionen Euro und in den Gemeinden mit einer Bevölkerung von mehr als 15.000 Einwohnern das Ausmaß von 5 Millionen Euro nicht überschreiten.



### Art. 28

(Art. 14 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1;  
Art. 16 Abs. 5 des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10;  
Art. 13 des Regionalgesetzes vom 5. Februar 2013, Nr. 1)

#### *Funktionen des Gemeindeausschusses*

(1) Der Ausschuss führt sämtliche Verwaltungsakte aus, die nicht durch Gesetz oder durch die Satzung dem Rat vorbehalten sind und nicht in die im Gesetz oder in der Satzung vorgesehenen Zuständigkeiten des Bürgermeisters, der Organe der dezentralen Stellen, des Gemeindesekretärs oder der leitenden Beamten fallen; er erstattet jährlich dem Rat Bericht über seine Tätigkeit, führt die allgemeinen Anweisungen des Rates aus und legt dem Rat eigene Vorschläge und Anregungen vor.

(2) Mit Hinblick auf die Verwaltung der Gemeinde arbeitet der Gemeindeausschuss mit dem Bürgermeister zusammen und übt seine Tätigkeit aufgrund gemeinsamer Beschlussfassung aus.

(2-bis) In den Gemeinden der Provinz Bozen mit einer Bevölkerung von mehr

13.000 abitanti, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 26, comma 3, lettera m), la giunta delibera la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati.

#### **Articolo 29**

(Art. 15 LR 4 gennaio 1993 n. 1;  
art. 64 LR 30 novembre 1994 n. 3;  
art. 11 e 66 comma 1 lettera l  
LR 22 dicembre 2004 n. 7)

#### *Attribuzioni del sindaco*

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto ed entra in carica dal momento della proclamazione; è membro del rispettivo consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.

2. Il sindaco rappresenta il comune, convoca e presiede la giunta nonché il consiglio comunale, quando non è previsto il presidente del consiglio e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti.

als 13.000 Einwohnern beschließt der Gemeindeausschuss, in Abweichung von den Bestimmungen laut Art. 26 Abs. 3 Buchst. m), die Ernennung, Namhaftmachung und Abberufung der eigenen Vertreter bei Körperschaften, Betrieben und Einrichtungen, die im Gebiet der Gemeinde oder der Provinz tätig sind oder von diesen abhängen oder deren Aufsicht unterliegen.

#### **Art. 29**

(Art. 15 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1;  
Art. 64 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3;  
Art. 11 und Art. 66 Abs. 1 Buchst. l) des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7)

#### *Funktionen des Bürgermeisters*

(1) Der Bürgermeister wird von den Bürgern in allgemeiner und direkter Wahl gewählt und tritt zum Zeitpunkt der Verkündung sein Amt an; er ist Mitglied des entsprechenden Gemeinderates und ist das für die Verwaltung der Gemeinde verantwortliche Organ.

(2) Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde, beruft den Gemeindeausschuss ein und führt dessen Vorsitz; dasselbe gilt für den Gemeinderat, falls kein Vorsitzender des Gemeinderates vorgesehen ist. Er überwacht ferner die Tätigkeit der Dienste und der Ämter sowie die

**LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1**

**Nuovo ordinamento dei comuni  
della Regione Trentino-Alto Adige<sup>1 2</sup>**

**CAPO I**

**Autonomia e funzioni comunali**

**Art. 1 (Autonomia della comunità locale)**

1. Le comunità locali sono autonome.
2. Il comune, ente autonomo, rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Il comune, nel cui territorio coesistono gruppi linguistici ed etnico culturali diversi, opera anche al fine di salvaguardare e promuovere la lingua, cultura e l'identità di tutte le proprie

---

<sup>1</sup> In B.U. 19 gennaio 1993, n. 3, suppl. ord. n. 1.

<sup>2</sup> Si vedano il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L – modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013, n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r. 2 maggio 2013, n. 3 – concernente *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*; il DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 2/L – modificato dal DPRReg. 11 maggio 2010 n. 8/L e dal DPRReg. 11 luglio 2012 n. 8/L – concernente *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* e il DPGR. 28 maggio 1999, n. 4/L – modificato dal DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e coordinato con le disposizioni introdotte dalla l.r. 5 febbraio 2013 n. 1 – concernente *Approvazione del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*.

---

---

**Art. 13 (Attribuzioni del consiglio comunale)**

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

1-bis. Il consiglio comunale discute ed approva il documento programmatico del sindaco neo-eletto.<sup>25</sup>

2. Esso delibera:

- a) lo statuto dell'ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia;
- c) i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;
- d) la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;
- e) la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al Capo IX;
- f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

---

<sup>25</sup> Comma inserito dall'art. 63, comma 1 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

---

---

- g) la disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;
  - h) la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;
  - i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
  - j) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
  - k) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
  - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni di lavori che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione revisionale o in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
  - m) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- 
-

n) ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 4, sono state espressamente attribuite dallo statuto.<sup>26</sup>

\* →

2-bis. Nei comuni della provincia di Trento, in luogo di quanto disposto dalla lettera m) del comma 2, il consiglio comunale delibera la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.<sup>27</sup>

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.<sup>28</sup>

4. Le nomine e le designazioni di cui alla lettera m) del comma 2 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione, si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Comma sostituito dall'art. 5, comma 1, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>27</sup> Comma inserito dall'art. 63, comma 2 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3 e, successivamente, modificato dall'art. 5, comma 2, della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

<sup>28</sup> Comma così modificato dall'art. 19, comma 9, lettera b) della l.r. 23 ottobre 1998, n. 10.

<sup>29</sup> Comma modificato dall'art. 5, comma 2 della l.r. 22 dicembre 2004, n. 7.

---

---

oder, bei dessen Abwesenheit, dauernder Verhinderung, Absetzung, Amtsverfall oder Ableben, vom ältesten Assessor ausgeübt.

(2) Der Vizebürgermeister ersetzt den Bürgermeister bei dessen Abwesenheit oder zeitweiliger Verhinderung sowie im Falle einer gemäß Art. 15 Abs. 4-*bis* des Gesetzes vom 19. März 1990, Nr. 55, geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 18. Jänner 1992, Nr. 16 mit seinen nachfolgenden Änderungen, gefassten Maßnahme der Enthebung von den Amtsbefugnissen.

(3) Der vom Bürgermeister eingereichte Rücktritt ist unwiderruflich.

#### **Art. 12<sup>24</sup> Amtsentgelt**

**Art. 13 Funktionen des Gemeinderates** (1) Der Rat ist das politisch-administrative Leitungs- und Kontrollorgan.

(1-*bis*) Der Gemeinderat behandelt und genehmigt das programmatische Dokument des neu gewählten Bürgermeisters.<sup>25</sup>

(2) Er beschließt:

- a) die Satzung der Körperschaft, der Sonderbetriebe und der Gesellschaften mit Mehrheitsbeteiligung der Gemeinden, die Verordnungen, die Ordnung der Ämter und Dienste;

---

<sup>24</sup> Der Artikel wurde durch den Art. 14 Abs. 6 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 aufgehoben.

<sup>25</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 63 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 eingefügt.

- b) die Jahres- und Mehrjahreshaushaltspläne mit deren Änderungen, die Rechnungslegung, die Leitbilder, die Planungsdokumente, die Fachpläne, die Programme für öffentliche Arbeiten und die entsprechenden Finanzierungspläne, die Raumordnungs- und Bauleitpläne sowie die Pläne für deren Ausführung und die etwaigen Abweichungen von diesen, die abzugebenden Stellungnahmen in den vorgenannten Bereichen und zu den Fachplänen des Landes;
- c) die Vorprojekte in den in der Gemeindegatzung vorgesehenen Fällen;
- d) die Personalordnung, sofern diese nicht den Tarifverhandlungen vorbehalten ist, sowie die gesamten Stellenpläne;
- e) die Bildung und Änderung von Formen der Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden gemäß Kapitel IX;
- f) die Errichtung und die Aufgaben der dezentralen Stellen und Einrichtungen der Bürgerbeteiligung sowie die Vorschriften für deren Tätigkeit;
- g) die allgemeine Regelung, die Übernahme und die Aufgabe der örtlichen öffentlichen Dienstleistungen, die Wahl der jeweiligen Verwaltungsformen;
- h) die Schaffung von Aktiengesellschaften bzw. Gesellschaften mit beschränkter Haftung und die Beteiligung an denselben sowie die Änderung bzw. die Abtretung der Beteiligungsanteile zur Ausübung von unternehmerischen Tätigkeiten, welche die Verwaltung von öffentlichen Diensten nicht betreffen;

- i) die Einführung und Regelung der Abgaben, einschließlich der Festsetzung deren Prozentsätze;
- j) die Leitlinien, die die öffentlichen Betriebe und die subventionierten oder der Aufsicht der Gemeinde unterliegenden abhängigen Einrichtungen zu befolgen haben;
- k) die Ausgaben zu Lasten künftiger Haushaltsgebarungen, ausgenommen Ausgaben für Liegenschaftsmieten sowie die ständige Lieferung von Gütern und die Erbringung von Dauerdienstleistungen;
- l) den Erwerb und die Veräußerung von Liegenschaften einschließlich des Tausches, die Auftrags- und Konzessionsvergaben betreffend Arbeiten, die nicht ausdrücklich im Haushaltsvoranschlag und im entsprechenden Begleitbericht oder in anderen grundlegenden Beschlüssen des Rates vorgesehen sind oder die keine bloße Durchführung derartiger Beschlüsse darstellen und somit nicht in die ordentliche Ausübung von Funktionen und Diensten fallen, für die der Ausschuss, der Gemeindesekretär oder andere Beamte zuständig sind;
- m) die Ernennung, Namhaftmachung und Abberufung der eigenen Vertreter bei Körperschaften, Betrieben und Einrichtungen, die im Rahmen der Gemeinde oder des Landes tätig sind oder von diesen abhängen oder deren Aufsicht unterliegen;

\* ↘ n) und zusätzlich in jenen Bereichen, die dem Gemeinderat im Sinne des Art. 4 ausdrücklich durch die Satzung zugewiesen wurden.<sup>26</sup>

(2-bis) In den Gemeinden der Provinz Trient beschließt der Gemeinderat anstelle dessen, was im Abs. 2 Buchst. m) vorgesehen wird, die Festlegung der Richtlinien für die Ernennung und Namhaftmachung der Vertreter der Gemeinde bei Körperschaften, Betrieben und Einrichtungen sowie die Ernennung der Vertreter des Gemeinderates bei Körperschaften, Betrieben und Einrichtungen, die ihm ausdrücklich durch Gesetz vorbehalten ist.<sup>27</sup>

(3) Die Beschlüsse zu den in diesem Artikel genannten Gegenständen dürfen nicht im Dringlichkeitsverfahren von anderen Organen der Gemeinde gefasst werden. Ausgenommen sind Beschlüsse zur Änderung des Haushaltsplanes; diese sind dem Rat binnen der nächsten sechzig Tage zur Genehmigung vorzulegen, ansonsten verfallen sie.<sup>28</sup>

(4) Die Ernennungen und Namhaftmachungen nach Abs. 2 Buchst. m) müssen innerhalb von fünfundvierzig Tagen nach der Wahl des Ausschusses oder vor Ablauf der vorausgehenden Beauftragung erfolgen. Liegt kein Beschluss vor, so wird nach Art. 15 Abs. 5 verfahren.<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 1 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 ersetzt.

<sup>27</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 63 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 30. November 1994, Nr. 3 eingefügt und durch den Art. 5 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

<sup>28</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 19 Abs. 9 Buchst. b) des Regionalgesetzes vom 23. Oktober 1998, Nr. 10 geändert.

<sup>29</sup> Der Absatz wurde durch den Art. 5 Abs. 2 des Regionalgesetzes vom 22. Dezember 2004, Nr. 7 geändert.

**L. 24 dicembre 1954, n. 1228 (1).**  
**Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (1/circ).**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 gennaio 1955, n. 8.

(1/circ) Vedi Circ. 15 gennaio 1997, n. 2, emanata da: Ministero dell'interno.

**Art 1.** In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente (2). Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

(2) Vedi, anche, art. 91, lettera B, n. 27, T.U. comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.

**Art 2.** È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti imutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza. L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita. Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno. Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.

**Art 3.** Il sindaco, quale ufficiale del Governo, è ufficiale dell'anagrafe. Egli può delegare e revocare, in tutto o in parte, le funzioni di ufficiale d'anagrafe al segretario comunale o ad altri impiegati idonei del Comune. Ogni delegazione, munita della firma autografa del delegato, ed ogni revoca devono essere approvate dal prefetto.

**Art 4.** L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici. Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione. Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta della anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati. Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.

**Art 5.** L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto.

**Art 6.** Gli ufficiali di stato civile devono comunicare il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni all'ufficio d'anagrafe del Comune di residenza delle persone cui gli atti o le annotazioni si riferiscono.

**Art 7.** Nei Comuni con separati uffici di stato civile possono essere istituite, con decreto del prefetto della Provincia, separate anagrafi autonome con la stessa circoscrizione territoriale dei corrispondenti uffici di stato civile. Le circoscrizioni territoriali degli uffici separati di stato civile di uno stesso Comune, preveduti dall'art. 2 dell'ordinamento dello stato civile approvato con R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (3), devono corrispondere ad una o più delle frazioni geografiche di cui al primo comma dell'art. 9 della presente legge. Questa disposizione non si applica agli uffici separati di quartieri delle grandi città (4).

(3) Riportato alla voce Stato civile.

(4) Vedi art. 7 del reg. riportato al n. II.

**Art 8.** In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di quattro mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza (4/a).

(4/a) Sebbene l'art. 8 non sia stato formalmente abrogato da alcuna norma successiva, esso deve ritenersi superato per effetto di quanto disposto dalla L. 10 febbraio 1961, n. 5, che ha apportato modifiche, in materia di migrazioni interne, alla L. 29 aprile 1949, n. 264, riportata alla voce Collocamento di lavoratori.

**Art 9.** Il Comune provvede alla individuazione e delimitazione delle località abitate, alla suddivisione del territorio comunale in frazioni geografiche con limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed alla esecuzione degli adempimenti connessi, che saranno prescritti dal regolamento. I limiti ed i segni relativi agli adempimenti anzidetti saranno tracciati su carte topografiche concernenti il territorio comunale. Il piano topografico costituito dalle carte di cui al comma precedente sarà sottoposto, per l'esame e l'approvazione, all'Istituto centrale di statistica e sarà tenuto al corrente a cura del Comune.

**Art 10.** Il Comune provvede alla indicazione dell'onomastica stradale e della numerazione civica. La spesa della numerazione civica può essere posta a carico dei proprietari dei fabbricati, con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 153 del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 (5). I proprietari di fabbricati provvedono alla indicazione della numerazione interna.

(5) Riportato alla voce Comuni e province.

**Art 11.** Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000 (6). Per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente articolo 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (6). Entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione, fatta eccezione per le ipotesi previste dal comma precedente, il colpevole è ammesso a fare oblazione mediante pagamento della somma di lire 500 nelle mani dell'ufficiale d'anagrafe che ha accertato la contravvenzione (7). Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa (8) per le contravvenzioni previste nel presente articolo, sia in seguito a condanna sia per effetto di oblazione, spettano al Comune.

(6) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge, nonché dall'art. 27, D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, riportata alla voce Finanza locale.

(7) Vedi, ora, l'art. 16, L. 24 novembre 1981, n. 689, riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

(8) In origine "ammenda".

**Art 12.** La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

**Art 13** Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per il tesoro, sarà emanato il regolamento per l'esecuzione della presente legge.